




COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

**SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO AFFARI GENERALI**

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI FRASCATI



REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AD
ESPERTI ESTERNI AL COMUNE DI FRASCATI**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 59 del 21/04/2015

INDICE

Art. 1 ó Oggetto e Finalità

Art. 2 ó Ambito di applicazione

Art. 3 ó Divieto di conferimento di incarico

Art. 4 ó Presupposti, limiti, modalità e competenza per il conferimento degli incarichi

Art. 5 ó Individuazione delle professionalità

Art. 6 ó Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità

Art. 7 ó Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

Art. 8 ó Conferimento di incarichi senza procedura selettiva

Art. 9 ó Pubblicità degli atti di incarico

Art. 10 ó Contratto di incarico

Art. 11 ó Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 12 ó Proroga e rinnovo del contratto

Art. 13 ó Pagamenti

Art. 14 ó Limiti di spesa

Art. 15 ó Controllo Corte dei Conti

Art. 16 - Invio alla Corte dei Conti

Art. 17 ó Disposizioni generali e finali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le forme di pubblicità, per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione esterna, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione della presente disciplina regolamentare costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (cfr. art. 3, comma 56, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Rientrano nelle presenti disposizioni regolamentari tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni di opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e coordinamento, con piena ed autonoma organizzazione del lavoro.

3. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi dell'Ente.

4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio che hanno per definizione o scopo di proporre soluzioni a questioni nell'interesse dell'Amministrazione e che si concludono con la produzione di una relazione scritta che evidenzia i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte del Comune;

c) incarichi di consulenza, che riguardano la richiesta di pareri, valutazioni tecniche, espressione di giudizi in materie specifiche;

d) incarichi di collaborazione, consistenti in contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, delle collaborazioni a progetto o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

5. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, purché rispondenti a compiti istituzionali dell'Ente o previsti in atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. Gli incarichi sono conferiti in aderenza e conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. La prestazione intellettuale richiesta non può essere riferita ad attività esecutiva, non può comportare la possibilità di rappresentare l'Ente o di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

7. Le presenti disposizioni non si applicano:

- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'Organismo Interno di Valutazione;
- agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudo disciplinati dal D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente;
- agli incarichi notarili;
- agli incarichi conferiti agli esperti di commissioni di concorso e di gara indette dall'Ente;
- agli

incarichi conferiti per l'espletamento delle funzioni di addetto stampa di cui alla L.150/2000.

8. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, conferenze, mostre, presentazioni di incontri con l'autore, la singola docenza, incarichi a narratori, attori, animatori per lo svolgimento di laboratori corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici, la traduzione di pubblicazioni, la predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili.

Art. 3 Divieto di conferimento di incarico

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, è fatto divieto di attribuire incarichi di studio o consulenza, se non a titolo gratuito salvo rimborso delle spese vive debitamente documentate, per la durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile, a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Art. 4 Presupposti, limiti, modalità e competenza, per il conferimento degli incarichi

1. Il ricorso al conferimento di incarichi è subordinato, in primo luogo, alla previsione contenuta nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 267/2000, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

2. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi è la comprovata assenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, di strutture o professionalità interne al Comune in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. 3. Gli incarichi individuali oggetto del presente

Regolamento possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b) il dirigente competente deve aver preliminarmente, accertato e certificato con proprio parere, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in relazione ai requisiti professionali richiesti;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4. Gli incarichi a collaboratori esterni vengono conferiti dai dirigenti responsabili dei servizi che necessitano della collaborazione esterna.

5. Il dirigente competente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente ed acquisita a tal fine apposita relazione del dirigente competente per la gestione delle risorse umane, esprime il proprio parere ai sensi del punto b) del presente articolo.

6. Dell'esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nella determinazione dirigenziale di incarico.

Art. 5 Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio che richiede la collaborazione predispone un apposito avviso o pubblicato sul sito internet del Comune - nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Comune di Frascati;

- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) il compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile unico del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione
3. Per l'ammissione alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - d) una comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto dell'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - e) aver maturato un'adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

Art.6 Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità

1. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti dal Dirigente dell'Ufficio competente, secondo le procedure previste dalla legge e in relazione all'importo degli incarichi da conferire secondo i prezzi di mercato e, comunque, entro e non oltre i limiti delle tariffe professionali previste dai rispettivi ordini professionali ove esistenti. Per incarichi di importo superiore ad Euro 206.000,00: previo espletamento di gara di rilevanza pubblica. Per incarichi compresi tra Euro 20.000,00 e Euro 206.000,00: previo esperimento di gara a rilevanza pubblica. Per incarichi di importo compreso tra euro 5.000,00 ed Euro 19.999,99: a seguito di un'apposita indagine di mercato, espletata tramite un avviso da pubblicare sul sito Internet Comunale, all'Albo Pretorio del Comune di Frascati per non meno di 20 giorni consecutivi. Per incarichi inferiori a Euro 5.000,00: a seguito di indagine di mercato espletata tramite un avviso da pubblicare sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Frascati per almeno 10 giorni consecutivi.
2. Gli importi di cui al precedente comma si intendono al netto di IVA.

Art. 7 Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure comparative di curricula professionali dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguito da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Il Dirigente valuta i curricula presentati, anche attraverso apposita commissione nominata ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento per il reclutamento del personale. La commissione provvede alla selezione e valuta a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito dell'eventuale colloquio.
3. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità e metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;
- f) ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dal Comune. In base alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

4. La procedura di selezione si conclude con l'approvazione di una graduatoria finale di merito, resa pubblica nei modi e termini di legge.

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a sei mesi il bando può prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

6. Per prestazioni di importo inferiore a Euro 5.000,00 l'incarico professionale può essere conferito in seguito ad apposita indagine di mercato espletata attraverso un avviso contenente i seguenti elementi: - oggetto e durata della prestazione richiesta; - tipo di rapporto; - corrispettivo proposto; - titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste; - modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse nonché criteri e modalità della comparazione.

7. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e all'Albo Appalti del Comune.

Art. 8 Conferimento di incarichi senza procedura selettiva

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il Dirigente competente può conferire gli incarichi direttamente, previa determinazione a contrattare, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere evidenziate e motivate nell'atto di conferimento dell'incarico:

a) qualora, in esito all'esperimento delle procedure concorsuali, non sia stata

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura idonea, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, cioè quando si ha necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione, con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

c) in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevista ed imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

d) per prestazioni di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato l'assoluta e comprovata necessità per il risultato finale. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione comparativa a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o a i programmi perseguiti con l'incarico originario.

Art. 9 Pubblicità degli atti di incarico

1. Gli incarichi conferiti ai sensi delle presenti disposizioni sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

2. Il dirigente competente cura:

a) la pubblicazione sul sito web del Comune del provvedimento di conferimento dell'incarico completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del relativo ammontare. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

b) la pubblicazione sul sito web del Comune, dell'esito delle procedure comparative.

3. Qualora l'incarico rientri nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'invio alla Corte dei Conti, il dirigente

competente ne deve dare atto nel provvedimento di incarico che provvederà successivamente ad inviare alla Corte dei Conti.

Art. 10 Contratto di incarico

1. Il dirigente stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale o coordinata e continuativa.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione;
- c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione ed il singolo professionista.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'Ente ne ricava.

4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto ed avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione fra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. 5. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 12 Proroga e rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

2. L'eventuale proroga del contratto stipulato può avvenire, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, escluso ogni incremento del medesimo.

Art. 13 Pagamenti

1. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa, espressa, pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 14 Limiti di spesa

1. Il limite massimo di spesa annua entro cui gli incarichi possono essere conferiti è determinato nel bilancio di previsione.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma precedente compete al responsabile del servizio finanziario contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

Art. 15 Controllo Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 per gli incarichi indicati al precedente articolo 5 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

Art. 16 Invio alla Corte dei Conti

1. Copia del presente Regolamento è inoltrata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 18 Disposizioni generali e finali

1. Le presente disciplina regolamentare costituisce appendice ed integrazione del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali

2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa.